



CITTA' DI SOMMA LOMBARDO
Provincia di Varese

REGOLAMENTO COMUNALE
di
POLIZIA MORTUARIA e CIMITERIALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.79 del 21.12.2013,
pubblicata dall'11 al 26 gennaio 2014.

Regolamento ripubblicato all'Albo Pretorio dal 27 gennaio 2014

DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1. Oggetto
- Articolo 2. Competenze
- Articolo 3. Responsabilità

CIMITERI

- Articolo 4. Elenco cimiteri
- Articolo 5. Disposizioni generali - vigilanza
- Articolo 6. Orario cimiteri
- Articolo 7. Disciplina dell'ingresso al pubblico
- Articolo 8. Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri
- Articolo 9. Divieti speciali
- Articolo 10. Riti funebri

ATTIVITA' FUNEBRE

- Articolo 11. Descrizione attività funebre
- Articolo 12. Esercizio del servizio funebre
- Articolo 13. Accreditamento imprese
- Articolo 14. Divieti
- Articolo 15. Orario del servizio
- Articolo 16. Servizi funebri gratuiti e a pagamento
- Articolo 17. Servizi funebri gratuiti in regime di appalto
- Articolo 18. Cautele
- Articolo 19. Camera mortuaria

TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 20. Norme generali per i trasporti
- Articolo 21. Pagamento dei trasporti
- Articolo 22. Orario dei trasporti
- Articolo 23. Trasporti all'estero o dall'estero
- Articolo 24. Trasporto di ceneri e resti

INUMAZIONE e TUMULAZIONE

- Articolo 25. Ammissione al seppellimento nei cimiteri cittadini
- Articolo 26. Tassa di ingresso salma
- Articolo 27. Inumazione
- Articolo 28. Tumulazione
- Articolo 29. Tumulazione in loculo
- Articolo 30. Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

CREMAZIONE

- Articolo 31. Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Articolo 32. Urne cinerarie
- Articolo 33. Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
- Articolo 34. Consegna ed affidamento delle ceneri

SEPOLTURE NEI CIMITERI – MONUMENTI FUNEBRI

- Articolo 35. Identificazione delle sepolture
- Articolo 36. Cippo
- Articolo 37. Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe
- Articolo 38. Accessori sui loculi, ossari e giardini
- Articolo 39. Fiori e piante ornamentali
- Articolo 40. Materiali ornamentali
- Articolo 41. Manutenzione dei tumuli
- Articolo 42. Costruzione dell'opera – termini
- Articolo 43. Sepolture degli animali d'affezione

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Articolo 44. Accesso al cimitero
- Articolo 45. Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi
- Articolo 46. Recinzioni aree – materiali di scavo
- Articolo 47. Introduzione e deposito di materiali
- Articolo 48. Orari di lavoro
- Articolo 49. Vigilanze

CONCESSIONI

- Articolo 50. Sepolture private nei cimiteri
- Articolo 51. Modalità di concessione di cappelle di famiglia
- Articolo 52. Durata delle concessioni
- Articolo 53. Modalità di concessione
- Articolo 54. Uso delle sepolture private

ESTINZIONE, REVOCA, DECADENZA

- Articolo 55. Estinzione
- Articolo 56. Revoca
- Articolo 57. Decadenza
- Articolo 58. Provvedimenti conseguenti alla decadenza
- Articolo 59. Rinuncia

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 60. Esumazioni ed estumulazioni
- Articolo 61. Esumazioni ordinarie
- Articolo 62. Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Articolo 63. Esumazione straordinaria
- Articolo 64. Estumulazioni
- Articolo 65. Estumulazioni ordinarie e straordinarie
- Articolo 66. Oggetti da recuperare
- Articolo 67. Disponibilità dei materiali

NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 68. Efficacia delle disposizioni dal regolamento
- Articolo 69. Sanzioni
- Articolo 70. Entrata in vigore

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2

Competenze

- (1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, secondo le norme di Legge e statutarie nel tempo vigenti.
- (2) Tutti gli atti di gestione previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro provvedimento o atto connessi, sono adottati dal Responsabile d'Area/Servizio competente a norma dell'organizzazione degli Uffici e dei Servizi definita dall'Amministrazione Comunale.
- (3) Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile preposto, previo atto di indirizzo dell'organo di Governo competente.

Articolo 3

Responsabilità

- (1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
- (2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

CIMITERI

Articolo 4

Elenco cimiteri

- (1) Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:
 - a) Cimitero CAPOLUOGO
 - b) Cimitero frazione MEZZANA
 - c) Cimitero frazione MADDALENA
 - d) Cimitero frazione CASE NUOVE
 - e) Cimitero frazione COAREZZA

Articolo 5

Disposizioni generali - Vigilanza

- (1) È vietato il seppellimento dei cadaveri di persone in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'art. 102 del D.P.R. n. 285/1990 e contenute del R.R. n. 6/2004.
- (2) Il Responsabile competente ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, provvede a tutto quanto necessario a garantire l'ordine dei cimiteri ed alla loro vigilanza
- (3) La gestione e la manutenzione dei cimiteri, così come la custodia e gli altri servizi cimiteriali, sono effettuati con una delle forme consentite dalle norme nel tempo vigenti.
- (4) Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero, salvo che non si tratti di cappelle, tombe di famiglia.
- (5) Il Responsabile ASL per le funzioni igienico-sanitarie di competenza controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Comune i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
- (6) Il seppellimento dei cadaveri deve avvenire di norma entro 4 giorni dal decesso, salvo particolari e puntuali disposizioni dell'ASL o della magistratura. Decorso tale termine senza che sia intervenuta la tumulazione è giustificato dagli Enti preposti il differimento dei termini si procederà d'ufficio con inumazione in campo comune nel giorno successivo, previo invio di telegramma al parente più prossimo, il tutto con addebito dei costi sostenuti.

Articolo 6 ***Orario cimiteri***

- (1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
- (2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- (3) L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro e non oltre l'ora prescritta.
- (4) In casi specifici, quali durante operazioni di esumazione od estumulazione ordinarie e straordinarie, il funzionario Responsabile potrà vietare l'accesso ad alcune zone del cimitero.

Articolo 7 ***Disciplina dell'ingresso al pubblico***

- (1) Nei cimiteri, di norma, i visitatori non possono entrare che a piedi. Per certificati motivi di salute, o per difficoltà deambulatorie, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, disciplinandone le modalità.
- (2) È vietato l'ingresso:
 - a) agli animali, con esclusione di quelli che accompagnano non vedenti;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.

Articolo 8 ***Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri***

- (1) Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
- (2) Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- (3) Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività a scopo lucrativo di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- (4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare, secondo quanto disposto dal C.N.L..

Il necroforo-custode è inserito nel programma di sorveglianza sanitaria del Comune ed è soggetto alle misure di prevenzione e protezione stabilite ai sensi della valutazione del rischio condotta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 626/1994, compreso l'uso dei dispositivi di protezione individuale, misure di profilassi, di informazione e formazione.

Articolo 9 *Divieti speciali*

- (1) Nel cimitero, è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
- a) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - b) introdurre oggetti irriverenti;
 - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva segnalazione all'Ufficio competente;
 - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari, affiggere manifesti pubblicitari;
 - h) fotografare o filmare tombe e opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre solo l'assenso dei familiari interessati;
 - i) eseguire lavori sulle tombe in modo difforme da quanto prescritto dalla normativa vigente, e per le tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile competente.
 - n) esercitare qualsiasi attività commerciale.
- (2) Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come pure è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone. È permessa l'asportazione del materiale di cui sopra per eventuali opere di restauro o manutenzione ordinaria dietro autorizzazione scritta rilasciata dal Responsabile di servizio competente.
- (3) È assolutamente proibito arrecare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., come è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dal Responsabile preposto.
- (4) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno non dignitoso sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 10 *Riti funebri*

- (1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, previa autorizzazione del Responsabile di servizio.
- (2) I cortei sono espressamente autorizzati dal Responsabile di servizio previa comunicazione al Comando di Polizia Locale perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorirne lo

svolgimento. Per motivi di viabilità, motivati e relazionati per iscritto dal Comando di Polizia Locale, potranno essere limitati o vietati.

ATTIVITA' FUNEBRE

Articolo 11

Descrizione attività funebre

- (1) Per attività funebre è da intendersi un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni.
 - disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.
- (2) L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso dell'autorizzazione del Comune dove ha sede commerciale l'impresa, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti prescritti dalle norme di Legge vigenti e di seguito sintetizzati:
 - sede commerciale idonea, dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale;
 - almeno un'autofunebre, conforme alle prescrizioni del presente regolamento;
 - adeguata autorimessa conforme alle prescrizioni del presente regolamento;
 - direttore tecnico, dotato di poteri direttivi e responsabile dell'attività funebre, in particolare dello svolgimento delle pratiche amministrative e trattazione degli affari;
 - quattro operatori funebri o necrofori, con contratto di lavoro subordinato o in mancanza di personale regolare contratto di servizio stipulato con altra impresa per l'utilizzo di personale specializzato.

Articolo 12

Esercizio del servizio funebre

- (1) Il servizio funebre comprende la deposizione e la composizione della salma nella cassa, il prelievo del feretro, il corteo a richiesta, il trasporto al Cimitero del Comune o al crematorio.
- (2) Qualsiasi ditta individuale, società o altra persona giuridica in possesso dell'autorizzazione del Comune dove ha sede commerciale, può effettuare servizi funebri sul territorio comunale, purché accreditata presso l'ufficio cimiteriale del Comune di Somma Lombardo.

Articolo 13

Accreditamento imprese

- (1) L'accREDITAMENTO avviene a seguito di richiesta scritta dell'impresa interessata, indirizzata all'ufficio cimiteriale comunale, inoltrata anche a mezzo fax o posta elettronica, in cui è indicato il possesso dei requisiti necessari per svolgere l'attività funebre.
- (2) Le imprese che intendono accreditarsi devono essere in regola con la normativa vigente, in particolare con le disposizioni di cui al R.R. n. 6/2004.
- (3) Il Comune ove hanno sede commerciale i soggetti di cui all'art. 8 della Legge Regionale 22/2003, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività;
- (4) L'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre dà titolo a svolgere l'attività sul territorio regionale;

- (5) Le imprese non accreditate non possono svolgere servizi funebri sul territorio comunale, ovvero devono incaricare un'impresa accreditata, per lo svolgimento del trasporto sul territorio comunale;
- (6) Nel caso di inadempienze al presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale notificherà, mediante Raccomandata, contestazione attraverso diffida scritta all'impresa. La stessa potrà presentare le proprie contro deduzioni entro 7 giorni dalla notifica. Alla seconda contestazione ufficiale sarà sospesa l'autorizzazione da tre a sei mesi. Alla terza contestazione ufficiale l'autorizzazione al trasporto, verrà revocata, fatta salva ogni eventuale azione legale.
- (7) E' vietato il procacciamento di servizi in modo contrario o contrastante ai principi deontologici della concorrenza sul mercato.

Articolo 14

Divieti

È fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, in particolare all'interno dei luoghi di cura, di degenza e del cimitero;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di utilizzare personale estraneo all'impresa nella trattazione con gli interessati per prestare i propri servizi.

Articolo 15

Orario del servizio

- (1) Per prenotare un servizio funebre, l'impresa incaricata e precedentemente accreditata c/o l'Ente deve:
 - contattare l'ufficio cimiteriale entro le ore 12:00 del giorno precedente al servizio (entro le ore 11:00 del sabato per i servizi di lunedì) specificando la destinazione e l'ora di arrivo al cimitero,
 - comunicare i dati anagrafici della salma;
 - comunicare i dati relativi al posto in cui tumulare la salma (n. concessione cimiteriale e dati identificativi del tumulo o richiesta di nuova concessione cimiteriale da parte di un parente della salma, in ordine: marito-moglie / figlio-a / sorella-fratello / nipoti ...);
 - comunicare i dati del concessionario del tumulo o dell'avente titolo che si occuperà del pagamento del servizio richiesto.
- (2) Il numero massimo dei funerali ammessi in una medesima giornata è stabilita dal Responsabile di servizio competente, sulla scorta delle unità di personale disponibili, degli orari di apertura dei cimiteri e con la specifica finalità di evitare disservizi dovuti a problemi organizzativi e/o logistici.
- (3) Il Responsabile del servizio fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

Articolo 16

Servizi gratuiti e a pagamento

- (1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
- (2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - b) il recupero e relativo trasporto al deposito di osservazione, delle salme di persone accidentate, decedute sul territorio comunale in pubblica via o luogo pubblico;

- c) il servizio funebre e il feretro per le salme di persone indigenti o i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, secondo quanto specificato al successivo art. 18, ovvero in caso di disinteresse accertato dei familiari.
- (3) Tutti gli altri servizi e prestazioni sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con apposito atto deliberativo dal Comune, o stabilite nelle forme e con le procedure di legge da parte di altri Enti o soggetti eventualmente coinvolti;

Articolo 17

Servizi funebri gratuiti

- (1) Il costo del servizio funebre per il cittadino meno abbiente (indigente), residente o deceduto sul territorio comunale o per il quale vi sia disinteresse accertato da parte dei familiari (in questo caso con facoltà di rivalsa nei casi previsti dalla legge) è a carico del Comune.
- (2) Lo stato di indigenza o di bisogno è rilevato dalle informazioni assunte, tramite il servizio di assistenza sociale, sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
- (3) Il servizio funebre gratuito comprende:
 - a) La fornitura di cassa funeraria decorosa per l'inumazione in campo comune decennale, nonché il trasporto della stessa al Cimitero.
 - b) I trasferimenti di salme dal deposito d'osservazione alla locale camera mortuaria del civico ospedale per il riconoscimento diagnostico, nonché il trasporto del feretro al luogo del funerale e quindi al cimitero locale, per persone sconosciute.
- (4) Il Comune assume altresì a proprio carico i recuperi di salme disposte dall'Autorità Giudiziaria.

Articolo 18

Cautele

- (1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di edicole, monumenti, ecc.), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- (2) In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 19

Camera Mortuaria

- (1) E' ammesso il deposito in camera mortuaria di feretri:
 - a) Di salme di persone decedute sul territorio, e di cui non risultano note le generalità;
 - b) Nei casi di cui all'art 6, comma 6;
 - c) Nel caso di feretri provenienti da diverso Comune;
 - d) In caso di disinteresse dei familiari ;
- (2) Nei casi di cui alle lettere c) e d) il seppellimento avverrà nello stretto tempo necessario per organizzare il servizio.
- (3) La Camera Mortuaria potrà essere adibita altresì al deposito temporaneo di urna cineraria e/o cassette resti.

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 20
Norme generali per i trasporti

- (1) Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio;
- (2) Il trasporto di salma o cadavere è a carico di chi li richiede o di chi li dispone;
- (3) Il trasporto di cadavere, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti e prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, ossa umane o ceneri è autorizzato secondo la normativa nazionale vigente;
- (4) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri e il trattamento delle salme devono essere conformi alla normativa nazionale e regionale in materia;
- (5) L'impresa incaricata del trasporto deve dare preventiva comunicazione:
 - all'ufficiale di stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso e a quello del Comune cui è destinata la salma;
 - all'ASL competente per il luogo di destinazione della salma;
 - al Responsabile della struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata.
- (6) L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, compila il documento redatto su apposito modulo regionale con il quale dichiara che:
 - l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e al seppellimento;
 - il feretro è confezionato secondo la normativa vigente;
 - sono state adottate le cautele igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente;
- (7) L'addetto al trasporto consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione al cimitero, il quale accerta la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
- (8) Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio.

Articolo 21
Pagamento dei trasporti

Il Comune non esercita attività di trasporti funebri; essi sono eseguiti dai soggetti che esercitano l'attività funebre su richiesta diretta degli interessati.

Articolo 22
Orario dei trasporti

- (1) I trasporti funebri sono effettuati in ore antimeridiane e pomeridiane, stabilite dal Responsabile del Servizio competente. Il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
- (2) I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Articolo 23
Trasporti all'estero o dall'estero

- (1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

- (2) Nessun compenso da parte di terzi potrà essere richiesto al Comune, né lo stesso sarà tenuto a partecipare in qualsiasi forma alla spesa inerente il trasporto da o per l'estero.

Articolo 24

Trasporto di ceneri e resti

- (1) Il trasporto fuori Comune da e per l'estero di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile di servizio.
- (2) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
- (3) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
- (4) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, come previsto dal D.P.R. n. 285/1990.

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 25

Ammissione al seppellimento nei cimiteri cittadini

Nel cimitero, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri, i nati morti e prodotti del concepimento, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di:

- a) deceduti nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- b) nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in una struttura sanitaria sita nel territorio del Comune o i cui genitori siano residenti nel Comune;
- c) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i cadaveri, i nati morti e prodotti del concepimento, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata individuale o di famiglia;
- d) persone residenti presso case di riposo la cui ultima residenza era presso il Comune di Somma Lombardo.

Articolo 26

Tassa di ingresso salma

- (1) Per i residenti fuori Comune è ammessa la sepoltura, previo versamento della tassa d'ingresso salma, ad esclusione di quelle persone residenti presso case di riposo o di cura in altri comuni ed aventi in precedenza la residenza nel territorio comunale.
- (2) La tariffa della tassa di ingresso salma da applicare è stabilita con atto deliberativo dell'Amministrazione Comunale.
- (3) E' prevista una tariffa "intera" da applicare all'ingresso salma di persona che non sia né nata a Somma Lombardo né sia stata mai residente sul territorio comunale e che non sia titolare di concessione cimiteriale di sepoltura privata o familiare; una tariffa "minima" da applicare all'ingresso salma di persona nata a Somma Lombardo o vi abbia risieduto per almeno 10 anni o sia titolare di concessione cimiteriale di sepoltura privata o familiare.
- (4) Per la tumulazione di cadaveri di persone non residenti ma legittimi eredi del concessionario del tumulo privato o avente titolo ad occupare un posto nel tumulo in concessione al privato, che ne richiede la relativa tumulazione, si applica la tariffa minima stabilita dall'Amministrazione Comunale.

- (5) Per la posa di cassette resti o urne cinerarie, si applica la tariffa minima se la tumulazione avviene in una sepoltura privata in concessione al privato che ne chiede la posa (concessionario o legittimo erede) o nel caso di tumulazione in ossario privato.

Articolo 27

Inumazione

- (1) I cimiteri cittadini hanno campi comuni, destinati all'inumazione ordinarie decennali e campi di inumazione ventennali.
- (2) Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri.
- (3) Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
- (4) Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole della ASL, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.
- (5) Le spese per il servizio di inumazione sono a carico dei familiari della salma inumata.
- (6) Le sepolture per inumazione hanno la durata di **10 anni** dal giorno del seppellimento della salma, senza possibilità di rinnovo, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. Trascorso tale termine si procederà, previo avviso ai familiari del defunto, all'esumazione ordinaria del feretro. Le ossa che verranno rinvenute in occasione di tali esumazioni saranno raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliere per deporle nelle apposite cellette all'interno del cimitero. Le fosse liberate dai resti del feretro verranno utilizzate per nuove inumazioni.
- (7) Nel campo comune ventennale sono inumate, oltre ai cadaveri dei residenti o dei deceduti sul territorio comunale, i cadaveri provenienti da altri comuni i cui familiari abbiano fatto richiesta di inumazione all'ufficio cimiteriale, previo pagamento del servizio di inumazione e del canone concessorio (concessione della durata di 20 anni dalla data di stipula del contratto), stabilito dall'Amministrazione Comunale con proprio atto deliberativo.
- (8) Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti, preziosi, ecc.

Articolo 28

Tumulazione

- (1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in giardini, loculi, ossari o cappelle costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali;
- (2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui agli artt. 50 e 51 del presente regolamento;
- (3) La tumulazione è a totale carico del richiedente.

Articolo 29

Tumulazione in loculo

- (1) In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto la madre e il neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa;
- (2) Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette resti o urne cinerarie.

Articolo 30

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

- (1) All'interno del Cimitero del Capoluogo può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità;
- (2) Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

CREMAZIONE

Il Comune, non avendo dotato il Cimitero di forno crematorio, di cui all'art. 78 del D.P.R. n. 285/1990, ed in assenza di struttura consorziata, per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino che risulti disponibile.

Articolo 31

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

- (1) La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'art. 3 comma 1, lettera b) della legge 30 marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato.
- (2) Per le ossa contenute nell'ossario comune la cremazione è disposta con provvedimento del Responsabile di Servizio competente.

Articolo 32

Urne cinerarie

- (1) Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata.
- (2) Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
- (3) Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.
- (4) A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia che viene identificata nell'ossario. Può, altresì, essere autorizzata la collocazione in altra sepoltura privata come posa cassetina.
- (5) Le ceneri di persone non residenti nel territorio comunale sono soggette al versamento della tassa di ingresso salma qualora le stesse vengano deposte in sepolture private; per ceneri deposte in nicchie cinerarie od ossari si applica la tariffa minima.

Articolo 33

Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

- (1) La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso, secondo la volontà del defunto espressa nelle forme di cui all'art.3, comma 1, lettera b), n.1 e 2, della Legge 130/2001.
- (2) La dispersione delle sole ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.
- (3) Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà di dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione,

le ceneri vengono disperse nel Giardino delle Rimembranze (all'interno del Cimitero ove sia definita l'area in cui disperdere le ceneri).

- (4) La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

Articolo 34

Consegna ed affidamento delle ceneri

- (1) L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt.74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
- (2) La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, previa richiesta all'ufficio cimiteriale per le registrazioni di competenza.
- (3) In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero principale.
- (4) L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.
- (5) L'urna cineraria dovrà essere conservata in maniera integra nel luogo indicato nella richiesta compilata da chi prende in consegna l'urna, a disposizione per eventuali controlli disposti dall'ufficio competente;
- (6) Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferire al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione nel cimitero cittadino, previa rinuncia scritta e conseguente richiesta di tumulazione.

SEPOLTURE NEI CIMITERI – MONUMENTI FUNEBRI

Articolo 35

Identificazione delle sepolture

- (1) Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia deve essere contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale siano riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo fornito dal servizio cimiteriale.
- (2) Il cippo, lapide o altro supporto, collocati da ditta specializzata individuata dal concessionario del tumulo, devono essere conformi alle norme e condizioni stabilite dal presente regolamento.

Articolo 36

Cippo

- (1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
- (2) Sul cippo verrà applicata, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- (3) Sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Sindaco provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.

- (4) All'infuori di quanto è indicato negli articoli antecedenti e disposto nei seguenti, per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.
- (5) Nei campi comuni decennali, a richiesta dei privati può essere autorizzato dal Comune, in sostituzione del cippo, il collocamento di croci in metallo e lapidi in cemento, pietra o marmo entro le dimensioni di cm. 140 x 60 x un'altezza massima di cm. 100 dal piano di campagna (cordolo di cm. 10 + lastra tombale di cm. 10 + monumento di cm. 80); **la superficie complessiva impermeabile non dovrà essere superiore ad un terzo della superficie della fossa.** Sopra tale monumento potrà essere indicato il nome, il cognome, l'età della persona defunta, l'anno, il mese e il giorno della morte, la fotografia, una breve epigrafe e l'indicazione di chi pone il ricordo. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di 10 anni (campo comune decennale) restano di proprietà del comune
- (6) Per i campi di inumazione ventennale la realizzazione di monumenti funebri saranno di ingombro e caratteristiche normate dall'art. 37, tranne per quanto concerne la superficie complessiva impermeabile, valendosi quanto disposto dal comma precedente.
- (7) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- (8) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.

Articolo 37

Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe

- (1) Sui giardini è permesso il collocamento di monumenti e ornamenti in cemento, pietra o marmo entro le dimensioni massime (cordolo compreso):
 - Cimitero Capoluogo Vecchio: **giardino singolo a doppia profondità** cm. 90 x 190 cm. per un'altezza massima di cm. 150 (10 cm. di pietra tombale + cm.10 di cordolo rientrante di cm. 5 lungo tutto il perimetro rispetto alla soprastante pietra tombale + cm. 130 di monumento);
giardino doppio a doppia profondità cm. 180 x 190 cm. per un'altezza massima di cm. 240 (cm. 10 di pietra tombale + cm.10 di cordolo rientrante di cm. 5 lungo tutto il perimetro rispetto alla soprastante pietra tombale + cm. 220 di monumento);
 - Cimitero Capoluogo Nuovo, Mezzana Superiore e frazioni: **giardino singolo a doppia profondità** cm. 100 x 200 cm. per un'altezza massima di cm. 150 (10 cm. di pietra tombale + cm. 10 di cordolo rientrante di cm. 5 lungo tutto il perimetro rispetto alla soprastante pietra tombale + cm. 130 di monumento);
giardino doppio a doppia profondità cm. 200 x 200 cm. per un'altezza massima di cm. 240 (cm. 10 di pietra tombale + cm.10 di cordolo rientrante di cm. 5 lungo tutto il perimetro rispetto alla soprastante pietra tombale + cm. 220 di monumento);
- (2) **Non sono ammesse strutture parzialmente o totalmente chiuse lateralmente e/o superiormente con spallette, cappelli, tetti, ecc.. se non di ridotte dimensioni (massimo cm 130 cm di altezza per i giardini singoli e cm 160 per quelli doppi) e purché riguardanti una superficie non superiore al 50% del giardino;**
- (3) Il tutto salvo particolari disposizioni stabilite dall'ufficio Tecnico Comunale e comunque nel rispetto delle linee e delle tipologie esistenti in luogo.

Articolo 38

Accessori sui loculi, ossari e giardini

- (1) Fermo restando che dovranno essere mantenute le lastre dei colombari fornite dall'Amministrazione Comunale, ed in alcun modo sostituite a onere e cura del privato, con lastre di vario materiale e colore, le

lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti da porsi sulle lapidi delle nicchie e dei loculi dovranno avere dimensioni massime non superiori a quelle stabilite dal comune e più precisamente:

Per i loculi e giardini:

- Portafiori in bronzo dimensioni cm. 19 di altezza, cm. 17 di larghezza e cm. 10 di profondità;
- Portalampada in bronzo dimensioni cm. 20 di altezza (compresa fiamma in vetro), cm. 12 di larghezza e cm. 10 di profondità ;
- Fotografia/e con cornice in bronzo dimensioni max. cm. 10x15;
- Scritte in bronzo cm. 4 di altezza;
- Targa commemorativa (eventuale, max n° 1) dimensioni max. cm. 13x18, oppure croce di cm. 30 di lunghezza e cm. 12 di larghezza;

Per gli ossari:

- Portafiori in bronzo dimensioni cm. 12 di altezza, cm. 8 di larghezza
- Portalampada in bronzo con fiamma in vetro dimensioni di cm. 15 di altezza totale e 6 cm. di larghezza
- Fotografia (max n° 1) con cornice in bronzo rettangolare, ovale o tonda con ingombro max. contenuto in cm. 8x10;
- Scritte in bronzo con altezza cm. 2;

Il tutto salvo particolari disposizioni stabilite dall'Ufficio Tecnico Comunale. E' comunque vietata la posa di oggetti che sporgano dal perimetro della lapide oltre i cm. 10.

- (2) Nessuna opera, anche di minima entità, da eseguirsi su monumenti, tombe o lapidi, all'interno del Cimitero potrà essere eseguita senza l'autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio Tecnico Comunale.

Articolo 39

Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Articolo 40

Materiali ornamentali

- (1) Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- (2) Il Responsabile competente disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che, in qualunque forma, non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
- (3) I provvedimenti d'ufficio di cui al 2° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Articolo 41

Manutenzione dei tumuli

- (1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse necessario prescrivere in quanto indispensabile od opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

- (2) Nel caso di evidente stato di incuria del tumulo per mancata manutenzione, il Responsabile del servizio predisporrà un cartello di avviso da affiggere al monumento invitando il concessionario o l'erede avente titolo a provvedere alla sistemazione entro almeno 90 giorni; trascorso detto termine la tomba verrà inserita nell'elenco delle tombe in stato di abbandono e si procederà come indicato nell'art. 58 del presente Regolamento.

Articolo 42

Costruzione dell'opera - Termini

I monumenti funebri dovranno essere posati entro 24 mesi dalla data di autorizzazione alla posa cimiteriale, pena la decadenza della stessa. Per motivi da valutare dal Responsabile del Servizio, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Articolo 43

Sepoltura degli animali d'affezione

- (1) Le aree e gli spazi destinati al seppellimento di spoglie animali di cui all'art. 29 del R.R. 6/2004 sono specificatamente individuate dal Piano cimiteriale.
- (2) Il seppellimento delle spoglie animali d'affezione e il relativo trasporto sono consentiti a condizione che un'apposita autorizzazione, su modello approvato dalla Giunta regionale, escluda la presenza di rischi per la salute pubblica.

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 44

Accesso al cimitero

- (1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, il concessionario o l'avente titolo deve avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- (2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
- (3) È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- (4) Il personale delle imprese, o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, deve tenere un comportamento ed un abbigliamento consoni alla natura del luogo e rispettare gli orari di chiusura dei cimiteri.

Articolo 45

Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazioni di ricordi funebri

- (1) I singoli progetti di costruzione di nuove sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile del Servizio, in conformità alle specifiche contenute nel presente Regolamento.
- (2) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa, rispettando le misure indicate all'art. 38 del presente Regolamento, e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- (3) Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del servizio.
- (4) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

- (5) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente una comunicazione al Responsabile del servizio che potrà disporre eventuali variazioni.
- (6) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori. Dovrà essere tassativamente osservato quanto previsto dal D.Lgs. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 46

Recinzioni aree - Materiali di scavo

- (1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose e/o persone.
- (2) È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio.
- (3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta rimossi e trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate e l'area circostante il manufatto allo stato dei luoghi.

Articolo 47

Introduzione e deposito di materiali

- (1) È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario allo scarico ed al carico dei materiali ed attrezzature.
- (2) È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- (3) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- (4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 48

Orari di lavoro

- (1) L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del servizio.
- (2) È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile di servizio.
- (3) È vietato lavorare durante lo svolgimento di riti funebri e durante lo svolgimento di servizio di inumazione/tumulazione se questo interessa giardini/loculi in prossimità del posto in cui si stanno eseguendo i lavori.
- (4) In occasione della Commemorazione dei Defunti, nei tre giorni precedenti, le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti.

Articolo 49

Vigilanze

Il Responsabile competente vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla Legge.

CONCESSIONI

Articolo 50
Sepulture private nei cimiteri

- (1) Il Comune può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel Registro delle Persone Giuridiche (D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361) o ad Enti Morali, l'uso di aree per la realizzazione di sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione individuale, per famiglie o collettività, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.
- (2) Il Comune può altresì costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepulture private.
- (3) Le concessioni in uso dei manufatti dati o costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepulture individuali (giardini, colombari, ossari);
 - b) edicole, cappelle, ecc.
- (5) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
- (6) Alle sepulture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dalla normativa vigente in materia di tumulazioni, inumazioni, estumulazioni ed esumazioni.
- (7) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
- (8) La concessione è stipulata previa assegnazione dell'area o del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

Articolo 51
Modalità di concessione di cappelle di famiglia

- (01) La concessione di cappelle di famiglia già realizzate o di aree per la costruzione di cappelle di famiglia, può essere fatta a favore di:
 - a) una famiglia;
 - b) più famiglie;
 - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
- (02) La concessione si intende fatta a favore del richiedente e della sua famiglia e ad esclusione di ogni altro.
- (03) Ai fini del presente articolo per famiglia si intendono il/i concessionario/i, il coniuge, i parenti e gli affini di cui agli artt. 74 e ss. del c.c., in linea retta e collaterale, sino al 6° grado.
- (04) Nella cappella hanno diritto di sepoltura tutti i soggetti rientranti nella categoria di cui al precedente comma, secondo le designazioni effettuate dal/dai titolare/i della concessione nell'atto di concessione stesso o in atto successivo. In ogni caso il diritto di sepoltura si esercita sino al completamento della capienza dei posti disponibili nella cappella.
- (05) Il titolare della concessione ha facoltà di escludere dalla sepoltura uno o più determinati soggetti di cui al comma 4.
- (06) Non potrà essere fatta concessione di aree per costruzione di cappelle o di cappelle di famiglia già realizzate, per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
- (07) La concessione in uso delle cappelle non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- (08) Il diritto d'uso delle sepulture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
- (09) E' consentita la tumulazione in cappelle di famiglia di persone non rientranti tra i soggetti di cui al presente articolo, ma legati al concessionario da vincoli di convivenza more uxorio compresi i loro figli naturali, sussistenti al momento del decesso. Il vincolo di convivenza si presume accertato, fino a prova contraria, sulla base delle risultanze anagrafiche.

- (10) E' pure consentita la tumulazione di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemerienze, debitamente accertate, con i soggetti di cui al precedente articolo. A titolo esemplificativo e non esaustivo per benemerienza nei confronti del concessionario della cappella di famiglia si intendono:
- a) persone che abbiano prestato assistenza medica o sanitaria;
 - b) persone che abbiano prestato assistenza o compiuto azioni di soccorso o salvamento;
 - c) persone che abbiano compiuto atti particolarmente significativi di solidarietà.
- (11) La tariffa per concessione, così come la superficie minima dell'area destinata alla costruzione della cappella, sono decise dall'Amministrazione Comunale con proprio atto deliberativo.
- (12) Ogni operazione che riguardi le salme tumulate nella cappella privata (tumulazione, estumulazione, riduzione a resti mortali, traslazioni) o la manutenzione (ordinaria/straordinaria) del manufatto è completamente a carico del concessionario ed eseguita da ditta specializzata incaricata dallo stesso, previa comunicazione al Responsabile del servizio contenente i seguenti dati: richiedente, nome della salma, data di morte, ora e giorno dell'intervento, ragione sociale della ditta incaricata e/o dell'impresa di pompe funebri nel caso di trasporto. Tali operazioni sono eseguite alla presenza in cimitero del necroforo che potrà richiedere la presenza di personale dell'ASL qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Articolo 52

Durata delle concessioni

- (1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato.
- (2) La durata delle concessioni è la stessa del precedente Regolamento ed è fissata:
 - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie (edicole e cappelle);
 - b) in 60 anni per colombari, giardini ed ossari;
 - c) in 60 anni a decorrere dal 27/10/2000 (data di entrata in vigore del penultimo aggiornamento del presente Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale) per tutte le concessioni rilasciate precedentemente a questa data, dove non sia stata indicata la data di scadenza o in caso di "concessione perpetua"
- (3) E' riservata al concessionario la facoltà di rinnovare la concessione versando il 50% delle tariffe in vigore per le suddette concessioni al momento del rinnovo.
- (4) Nell'atto di concessione verrà indicata la sua decorrenza, che coincide con la data di rilascio della stessa.

Articolo 53

Modalità di concessione

- (1) La concessione di sepoltura individuale privata può concedersi solo a seguito di decesso.
- (2) Al coniuge superstite potrà essere assegnato il colombaro o il giardino accanto a quello del coniuge premorto. Inoltre, in caso di morte prematura di un figlio convivente potrà, se disponibile, essere concesso ai genitori il giardino o il colombaro adiacente a quello in cui viene tumulato il figlio;
- (3) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- (4) La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 70 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado. E' comunque facoltà, sentito il parere della Giunta Comunale, derogare ai vincoli di cui al primo comma, nei casi di comprovata necessità;
- (5) La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
- (6) L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

- (7) Indipendentemente dai termini indicati nel contratto e dal tempo trascorso dalla stipula dello stesso, l'Amministrazione Comunale rientrerà in possesso della sepoltura in caso di esumazione della/e salma/e in esso/a tumulata.

Articolo 54
Uso delle sepolture private

- (1) Salvo quanto già previsto dall'art. 51, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
- (2) Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
- (3) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
- (4) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione da presentare all'Ufficio Cimiteriale che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
- (5) I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
- (6) L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria e comunque previo assenso dei titolari della concessione.
- (7) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
- (8) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- (9) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

ESTINZIONE, REVOCA, DECADENZA

Articolo 55
Estinzione

- (1) L'estinzione delle concessioni si verifica nei seguenti casi:
 - a) naturale scadenza della concessione;
 - b) estinzione della famiglia che deriva dal decorso di 20 anni dalla morte del concessionario o, in caso di più concessionari dall'ultimo di essi avente diritto;
 - c) soppressione del cimitero, nei casi previsti dalle norme di Legge vigenti.
- (2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- (3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati dato anche a mezzo di bandi affissi almeno all'Albo pretorio e presso il cimitero, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Articolo 56

Revoca

- (1) La revoca della concessione può avvenire in presenza di motivi di pubblico interesse, a seguito di eventi eccezionali o calamità e/o tutela di opere di interesse storico ed artistico.
- (2) Il ricorso all'istituto della revoca della concessione costituisce una facoltà per il Comune, il cui esercizio deve essere adeguatamente motivato.
- (3) In particolare è facoltà dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- (4) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile di servizio competente, previo accertamento dei relativi presupposti. In tal caso verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura indicata dall'Amministrazione nell'ambito dello stesso cimitero, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.
- (5) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, o in mancanza agli aventi titolo. In caso di irreperibilità si effettuerà una pubblicazione all'Albo pretorio ed al cimitero, almeno 60 giorni prima di adottare l'atto, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 57

Decadenza

- (1) La decadenza della concessione può essere dichiarata dal Responsabile di Servizio, in base ad accertamento dei relativi presupposti, nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati;
 - c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria e comunque quando vi sia grave inadempienza agli obblighi di manutenzione della sepoltura, così come accertato dal settore tecnico comunale;
 - d) in ogni altro caso quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell'atto di concessione e di tutte le norme del presente regolamento.
- (2) La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida ad adempiere al concessionario o in mancanza agli aventi titolo.
- (3) In casi di irreperibilità la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e presso il cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi. Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, la traslazione delle salme/resti/ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Articolo 58

Provvedimenti conseguenti alla decadenza per stato di abbandono

- (1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile di Servizio disporrà per la demolizione delle opere, o al loro restauro o, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune, alla cessione delle stesse.
- (2) Se il concessionario del tumulo, o l'erede avente titolo, è reperibile:
 - ed è intenzionato a mantenere in essere la concessione cimiteriale, entro 15 giorni dal ricevimento della diffida deve provvedere alla manutenzione del tumulo in modo da garantirne il decoro; se entro tale termine non provvederà, il Comune inserirà il posto di cui trattasi tra l'elenco delle tombe in stato di abbandono e provvederà a dichiarare la decadenza della concessione, come al precedente articolo;

- e non è intenzionato a mantenere in essere la concessione cimiteriale, dovrà rinunciare alla concessione, ogni onere derivante dall'estumulazione dei cadaveri sarà a suo completo carico, compresa la rimozione e smaltimento del relativo monumento funebre; in questo caso il posto rientrerà nelle disponibilità comunali per una futura riassegnazione, senza dover alcun rimborso al concessionario/erede avente titolo.

Articolo 59

Rinuncia

- (1) La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dal concessionario. In caso di decesso del concessionario, la rinuncia può essere sottoscritta da uno dei soggetti aventi diritto. Resta inteso che in caso di controversia tra gli aventi diritto questa deve essere risolta tra le parti, rimanendo il Comune del tutto estraneo ed esente da responsabilità derivante dalle azioni dei singoli, limitandosi a lasciare la situazione immutata nello stato di fatto in cui si trova al sorgere della controversia.
- (2) **In caso di rinuncia motivata dalla traslazione di salme/resti/ceneri presso cimiteri di altri Comuni, all'interno del medesimo cimitero o tra cimiteri nell'ambito comunale, il Comune rimborserà una somma pari a $1/(2 \times N)$ della tariffa in vigore moltiplicata per la durata residua della concessione espressa in anni "n" al momento della rinuncia, nel rispetto di quanto previsto all'art. 52 comma 2.**
- (3) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
- (4) Se il tumulo è occupato da salme, il concessionario o l'erede avente titolo che rinuncia alla concessione del posto retrocedendolo al Comune per una futura riassegnazione, deve liberarlo richiedendo l'estumulazione della salma all'ufficio cimiteriale.
- (5) Le spese relative all'estumulazione della salma, ceneri/resti compreso l'eventuale riduzione a resti o l'inumazione in campo di consumo della salma estumulata, è completamente a carico del concessionario richiedente.
- (6) Il posto retrocesso dovrà inoltre essere liberato dal monumento funebre (per i giardini) e degli accessori ornamentali (per i colombari/ossari), a spese del concessionario o dell'erede avente titolo.
- (7) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

(*) **Nota:**

Nel caso di concessioni a tempo determinato di 60 anni di durata, con rinuncia al 25° anno: $N = 60$; $n = 25$;
la quota è pertanto riferita a $1/(2 \times 60) = 1/120$ della tariffa in vigore moltiplicato per 35 (anni residui)

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 60

- (1) Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'A.S.L. dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
- (2) Fatta eccezione per quanto previsto al precedente comma, le esumazioni straordinarie devono essere effettuate nei periodi prescritti dalle norme di Legge vigenti.
- (3) Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono effettuate alla presenza del personale addetto al servizio cimiteriale, che opera nel rispetto del presente Regolamento e secondo le disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio.
- (4) La presenza di personale A.S.L. durante le operazioni di esumazione o di estumulazione viene richiesta qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Articolo 61

Esumazioni ordinarie

- (1) Le esumazioni ordinarie si eseguono con ordinanza del Sindaco, di norma dopo un decennio dalla inumazione, e possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a giugno e da settembre a ottobre.
- (2) Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte.

Articolo 62

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- (1) Le esumazioni ordinarie si eseguono, con ordinanza del Sindaco, allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, ovvero dopo 10 anni dall'inumazione (campo comune gratuito) o trascorsi 20 anni dall'inumazione (campo comune ventennale in concessione).
- (2) Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
- (3) Gli elenchi delle sepolture in scadenza sono pubblicati all'albo pretorio e all'ingresso dei cimiteri, per almeno 90 giorni.
- (4) Delle operazioni di esumazione ordinaria è data preventiva pubblicità con pubbliche affissioni all'Albo Pretorio e all'ingresso del Cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza.
- (5) Con le pubbliche affissioni viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata.
- (6) Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione dei resti, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune, ivi compresa la cremazione.

Articolo 63

Esumazione straordinaria

- (1) Le esumazioni straordinarie, ossia eseguite prima del prescritto turno ordinario di rotazione decennale, sono ammesse soltanto nei seguenti tre casi:
 - a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - b) trasporto in altra sepoltura;
 - c) cremazione.
- (2) Le esumazioni straordinarie di cui alle lett. b) e c) sono richieste con apposita istanza e sono autorizzate dal Sindaco. Tale autorizzazione prevede:
 - a) la preliminare verifica che non si tratti di salma portatrice di radioattività o deceduta per causa di malattia infettiva contagiosa ricompresa nell'elenco delle malattie infettive-diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità o diversamente rilevato. In caso positivo vi è l'obbligo di acquisizione della dichiarazione da parte dell'A.S.L. che l'esumazione può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica;
 - b) la verifica della destinazione della salma esumata in altra sepoltura o la presenza dell'autorizzazione alla cremazione.

Articolo 64

Estumulazioni

- (1) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
- (2) I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, colombari o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

- (3) Agli operatori cimiteriali spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno, al momento della estumulazione. I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti mortali, cioè quanto risulta dei cadaveri tumulati al momento della estumulazione quale ne sia il loro stato sono:
- a) trasferimento per successiva inumazione nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione; in tali casi è consentito il ricorso ad additivi che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione. Il periodo di mantenimento in detta fossa è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego delle sostanze additive e precisamente: in 5 anni se non vi si ricorre e in 2 in caso positivo;
 - b) avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto come individuati a norma di Legge;
 - c) tumulazione in sepoltura privata, se richiesto dai soggetti aventi diritto.
- (4) Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione dei resti, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune, ivi compresa la cremazione
- (5) E' proibita l'estumulazione di cadaveri di persone morte per malattie infettive diffuse, a meno che il Responsabile ASL per le funzioni igienico-sanitarie di competenza abbia dichiarato che può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
- (6) Gli oneri derivanti dalle operazioni di estumulazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte.

Articolo 65

Estumulazioni ordinarie e straordinarie

- (1) Le **estumulazioni ordinarie** si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, a richiesta del concessionario o dell'erede avente titolo, per effettuare altra tumulazione dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 50 anni.
- (2) Ogni anno il Responsabile competente cura la stesura dello scadenziario delle concessioni.
- (3) Delle operazioni di estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva informazione dal Comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni.
- (4) Con le pubbliche affissioni di cui al comma 3, viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per i resti rinvenuti (posa in ossario comune).
- (5) Le **estumulazioni straordinarie** sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 50 anni e dietro l'autorizzazione del Sindaco;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
- (6) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.
- (7) Le estumulazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco.
- (8) Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Responsabile ASL per le funzioni igienico-sanitarie di competenza constati al perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute o, se nel caso, previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

Articolo 66

Oggetti da recuperare

- (1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

- (2) In ogni caso, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio previo trattamento di sanificazione semplice con prodotti a bassa tossicità che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 67

Disponibilità dei materiali

- (1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con una delle forme consentite dalle norme vigenti.
- (2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- (3) Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile competente può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
- (4) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
- (5) Le sostanze ed i materiali rinvenuti in occasione di operazioni di esumazione ed estumulazione classificati come rifiuti solidi urbani devono essere smaltiti secondo circuito, mentre i rifiuti speciali quali i resti lignei del feretro, oggetti metallici, avanzi di indumenti ecc., devono essere raccolti e smaltiti in conformità alla normativa vigente.

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 68

Efficacia delle disposizioni del regolamento

- (1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Vengono tuttavia riconosciuti diritti pregressi consolidati, debitamente documentati, sorti nel rispetto del precedente regolamento o di provvedimenti adottati in sua conformità.
- (2) Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.
- (3) Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
- (4) Per ogni fattispecie non contemplata, ci si riferisca al testo del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6, modificato dal successivo del 6 febbraio 2007 n. 1 che in ogni caso prevale su qualsiasi indicazione del presente Regolamento Locale che eventualmente, per mero errore materiale, non fosse conforme alla norma regionale.

Articolo 69

Sanzioni

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta alle sanzioni previste dalle norme di Legge vigenti in materia, nonché a sanzioni, come previsto dall'art. 7 bis del TUEL, da applicarsi con le procedure di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689 e successive integrazioni e modifiche, il cui importo è determinato con deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 70

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore secondo quanto disposto dalle norme statutarie vigenti.

Approvato con deliberazione consiliare n° 5 del 18/02/2008, pubblicata all'albo pretorio dal 27/02/2008 al 13/03/2008. Esecutiva il 10/03/2008. Il regolamento è stato ripubblicato all'albo pretorio dal 28/03/2008 al 12/04/2008 ed è in vigore dal 28/03/2008.